



essere costituita - come praticato in occasione di analogo finanziamento concesso alla A.R.A.S. nel 1929 - dall'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'assunzione dello impiego, da parte dello Stato, di provvedere - a semplice richiesta dell'Istituto - al soddisfacimento di quanto questo non possa conseguire alle singole scadenze delle rate di ammortamento del finanziamento, rate che, ai sensi della citata legge 21 maggio 1955, n. 403, dovranno essere iscritte dall'A.R.A.S. nei propri stati di previsione di spesa, e specificatamente vincolate a favore dell'Istituto mutuante.

Per quanto concerne le condizioni da applicarsi all'operazione, a seguito di un primo scambio di idee, tali condizioni potrebbero essere trattate sulle seguenti basi:

a) - tasso dell'8%, se con ammortamento in anni 15;

b) - tasso dell'8,25%, se con ammortamento in anni 20

Applicandosi in ambedue i casi il sistema del rimborso mediante rate semestrali non scontate si otterrebbe un rendimento